

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Carlo Lepori
Per il Gruppo socialista
Deputato al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 19 febbraio 2013

Il Consigliere di Stato Norman Gobbi non rispetta la decisione collegiale del Consiglio di Stato che difende la revisione della LPT?

Signor deputato,

con la sua interpellanza del 19 febbraio 2013, a cui viene dato riscontro mediante risposta scritta secondo l'art. 140 cpv. 5 LGC/CdS, rimprovera al Consigliere di Stato Norman Gobbi di aver espresso sul Corriere del Ticino un'opinione relativa alla modifica della LPT, sottoposta a votazione popolare il 3 marzo, che è diversa da quella manifestata dal Consiglio di Stato a sostegno di tale modifica con un comunicato stampa del 7 febbraio 2013. Questa presa di posizione del nostro collega costituirebbe addirittura *"un affronto al principio della collegialità delle decisioni del Consiglio di Stato"*.

1. Per costante giurisprudenza, condivisa dalla dottrina, i singoli membri di un'autorità esecutiva - alla stregua di ogni cittadino - beneficiano per principio liberamente della loro libertà d'opinione e di espressione (art. 16 Cost. fed.). Essi devono però assumere pienamente la responsabilità della loro funzione ed accettare quindi una certa restrizione della loro libertà. Per questo motivo, gli interventi di un membro dell'autorità esecutiva nella campagna che precede una votazione devono essere effettuati a titolo privato ed essere riconoscibili come tali, escludendo nel contempo ogni apparenza di ufficialità; inoltre, non possono sfociare in una propaganda unilaterale e sistematica, non possono racchiudere informazioni manifestamente fallaci o tendenziose, né presentare un'esposizione dei fatti scientemente errata o ingannevole (DTF 130 I 290, 119 la 271; sentenza 1C_379/2011 del 2 dicembre 2011).

Ora, nell'articolo pubblicato sul Corriere del Ticino del 7 febbraio 2013, il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha illustrato il suo punto di vista sulla modifica della LPT con argomenti che sono peraltro in parte analoghi a quelli del comitato referendario, esposti nelle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale. Anche se il collegio governativo aveva appoggiato questa modifica con un comunicato stampa emanato lo stesso giorno, proprio la simultaneità fra articolo e comunicato doveva consentire ai cittadini di riconoscere che il Consigliere di Stato Norman Gobbi aveva espresso la sua opinione a titolo personale e privato. Le sue considerazioni, in altre parole, non travalicano i limiti della libertà d'espressione che deve essere riconosciuta anche ai membri di un'autorità esecutiva nell'ambito di una campagna referendaria.

2. Con argomentazione analoghe possiamo rispondere anche alla sua seconda domanda relativa al principio di collegialità. Come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare (risposta del 13 luglio 2011 all'interrogazione n. 163.11), il principio di collegialità non è un tabù.

Per tener conto della realtà delle cose, la prassi più recente propende infatti per un'interpretazione e un'applicazione meno rigide di questo principio, che consentono ad un membro del Governo di manifestare, seppur con una certa cautela, le proprie divergenze e di rendere pubblico il suo dissenso rispetto alle decisioni della maggioranza del Collegio.

Ora, l'art. 6 cpv. 3 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001 (RL 2.4.1.6.1) ha recepito questa tendenza ed offre esplicitamente al Consigliere di Stato la possibilità di esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione, informandone preventivamente il Collegio: questa facoltà che dev'essere riconosciuta ai membri di un'autorità esecutiva risponde in fondo alle stesse esigenze della libertà di opinione e di informazione (art. 16 Cost. fed.), che può certo essere limitata, ma nel rispetto del principio di proporzionalità.

Le considerazioni del Consigliere di Stato Norman Gobbi apparse sul Corriere del Ticino del 7 febbraio, e trasmesse ai colleghi il sabato precedente, si inseriscono in questo contesto e non disattendono il principio di collegialità sancito dall'art. 65 cpv. 2 della Costituzione cantonale e dagli art. 1 cpv. 2 e 6 del regolamento del 2001. In queste circostanze, qualsiasi reazione della maggioranza governativa non sarebbe pertanto giustificata da nessun motivo oggettivo.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

P. Beltraminelli

G. Gianella